



PARERE

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia ha preso atto delle segnalazioni di diversi Collegi della Medicina Generale che lamentavano indicazioni non chiare da parte delle Aziende ULSS in merito al certificato che autorizza alla **cremazione** del cadavere di un paziente iscritto nei loro elenchi.

Contestualmente è stata esaminata la legislazione vigente, più precisamente il DPR 10.09.90, n. 285 (Allegato II) che all'art. 79, comma 4 aveva previsto che il certificato in carta libera andasse redatto dal medico curante o ("aut") dal medico necroscopo con firma autenticata dal coordinatore sanitario e che dallo stesso risultasse escluso il sospetto di morte dovuta a reato, la successiva Circolare del Ministero della Sanità 24.06.93 che affidava ai "curanti" la compilazione della scheda ISTAT e la più recente L. 130 del 30.03.01 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" che introduceva modifiche all'art. 411 del Codice Penale e disposizioni di modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria in materia specifica di cremazione, della quale mancano peraltro ancora i relativi decreti attuativi.

Dalla compilazione di un qualunque certificato da parte di un sanitario discendono d'altronde precise responsabilità sia di natura giuridica che deontologica ed è senz'altro **necessario** che il sanitario **sia certo** che l'evento non sia dovuto a reato né che ve ne possa essere anche il semplice sospetto, derivando da ciò la necessità di procedere all'accertamento dei mezzi e delle precise cause del decesso in questione, ciò che in ultima analisi sembra possibile solo per mezzo della conoscenza dei fatti e l'acquisizione di tutti quelli che sono gli elementi clinico-circostanziali collegati al fatto in oggetto o che comunque si abbia avuto la possibilità di accertare il decesso per mezzo di una puntuale e scrupolosa ispezione cadaverica.

La figura del **medico necroscopo** a questo proposito riveste ancora oggi il ruolo di pubblico ufficiale con funzioni autorizzative e certificative che produce un'attestazione tecnica che si configura come "atto d'ufficio" posto a garanzia della procedura nel suo complesso.

Tutto quanto sopra riferito sarà dunque possibile per mezzo di visita accurata sul cadavere al fine di riconoscere i segni che attestano la realtà della morte o se del caso anche di eventuali altri che sostanzino più propriamente l'obbligo del referto o che possano comunque indurre il sanitario a richiedere riscontro diagnostico per quei casi nei quali sussistano dubbi sulla effettiva causa della morte.

D'altro canto non sembra ragionevole che possa certificare alcunché ai fini della cremazione il medico di medicina generale od altro sanitario che non abbia potuto prestare assistenza al malato nei momenti che immediatamente avevano preceduto il decesso o che comunque non conoscesse alcunché di tutto quanto aveva riguardato più direttamente il fatto.

In questo senso sembra andare anche la disposizione della Regione Lombardia che con proprio atto deliberativo e successiva Circolare n. 7/SAN aveva specificato come il certificato medico per il nulla osta alla cremazione andasse redatto **esclusivamente** dal medico che veniva incaricato dall'ASL con funzioni di medico necroscopo e che dunque a far data dall'1.10.04 non andasse più redatto dal medico di famiglia, ciò che proprio in ragione di tutto quanto più sopra è stato esposto nel dettaglio questo Consiglio dell'Ordine si sente di condividere senza riserve.

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Venezia

Venezia 19.XII. 2007